



Regione Puglia

## Criticità della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) applicata alle strutture sanitarie.



**ASL LECCE**  
SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Area Nord

(\*) Cinzia Marra, (\*\*) Alberto Fedele, (\*) Daniela Tollemeto, (\*\*\*) Mario Esposito, (\*\*\*) Mario Daven, (\*\*\*) Maria Romanello.

L'esercizio dell'attività sanitaria, oggetto di legislazione specifica, è sottoposto a regime autorizzativo già dal 1934 (T.U. Leggi Sanitarie) fino alle previsioni dei DD.LGs. 502/92, 517/93 e 229/99. Norme applicative regionali hanno poi stabilito requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e procedure per l'autorizzazione. Dal 2000 le Regioni hanno dunque regolamentato, diversificando per tipologie di attività, il regime autorizzativo includendo pur con procedura semplificata, anche nuove professioni sanitarie. (L.251/2000 e D.M.29.03.2001).

Contestualmente, a livello nazionale è stato avviato un processo di legiferazione, tesa a semplificare le procedure amministrative per l'avvio delle attività produttive che ha comportato l'introduzione della **SCIA** (*Segnalazione Certificata di Inizio Attività*), prevista dal D.Lgs. 122/2010.

Nell'ambito delle attività sanitarie Regioni e Comuni hanno diversificato, con provvedimenti specifici e di dubbio valore giuridico, l'applicazione della norma: alcuni riconoscono la **SCIA** per tutte le attività sanitarie, altri la escludono per quelle ritenute complesse.



L'esperienza del **Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Lecce** porta a ritenere che la completa liberalizzazione dell'esercizio delle attività sanitarie, con la nuova procedura che prevede l'immediato inizio dell'attività comunicata con **SCIA**, non offre sufficienti garanzie nonostante siano previsti successivi controlli post-apertura.

Si registra infatti l'incremento di strutture complesse pluridisciplinari, talvolta in promiscuità con attività non sanitarie ove è difficile individuare precisi livelli di responsabilità.

I settori in cui si registrano maggiori criticità sono quelli nel campo della medicina estetica, della chirurgia ambulatoriale, della nutrizione e dietetica, riabilitazione, che, nel nuovo inquadramento normativo, sfuggendo ad un attento controllo preliminare, possono compromettere lo stato di salute e la sicurezza del paziente.



### AUTORIZZAZIONE

#### VANTAGGI

- Verifica e Controllo preliminare dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi della struttura;
- Rispetto dei ruoli, specializzazioni ed ambiti professionali;
- Precisa individuazione dei livelli di responsabilità ed esplicitezza delle prestazioni erogate dalla struttura sanitaria;

#### SVANTAGGI

- Procedure amministrative complesse;
- Tempi più lunghi nell'avviamento della professione sanitaria;



Quindi:

**Maggiore garanzia per la salute e la sicurezza del paziente.**



### SCIA

#### VANTAGGI

- Semplificazione delle procedure amministrative di avviamento dell'attività con abolizione degli atti autorizzativi;
- Riduzione dei tempi di avviamento per l'esercizio della professione sanitaria;

#### SVANTAGGI

- Avviamento di attività in promiscuità con altre professioni sanitarie e non sanitarie;
- Difficile individuazione dei livelli di responsabilità degli operatori all'interno di strutture sanitarie e assimilate;
- Incompleta cultura/conoscenza di requisiti e procedure da parte di operatori sanitari, garanti della sicurezza del paziente;
- Aumento di strutture di nuovo inquadramento normativo, con dubbi ambiti di competenza professionale.
- Verifiche dei requisiti di appropriatezza limitate alla vigilanza

Quindi:

**Minore garanzia per la salute e la sicurezza del paziente.**

Appare opportuno che gli Organismi Centrali emanino con urgenza **precise direttive applicative in materia di SCIA** per l'avvio di attività sanitarie, evitando che siano gli Enti Locali ad interpretare la norma con forti disomogeneità procedurali in ambito nazionale, per la tutela della salute pubblica.